

ORDINANZA N. 4/2021/TRN

IL DIRETTORE AEROPOTUALE NORD-OVEST,

VISTO il Decreto legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

VISTI gli artt. 687, 707, 709, 711, 714, 718, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;

VISTO il Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;

PRESO ATTO della nota prot. 83045 del 21 luglio 2021, con la quale la Direzione Operazioni Nord-Ovest, in esito alla visita ispettiva effettuata in data 15 luglio 2021 nell'ambito del Programma di Sorveglianza sugli Aeroporti di Aviazione Generale sull'Aeroporto di Biella Cerrione, ha rilevato la presenza sul prolungamento della soglia pista 34 del predetto Aeroporto di un pioppeto che risulta ostacolo alla navigazione aerea perché interferente con le superfici di decollo e atterraggio, vietando, nelle more della rimozione dell'ostacolo, l'uso della pista 16 per il decollo e della pista 34 per l'atterraggio degli aeromobili;

PRESO ATTO della nota prot. 83969 del 23 luglio 2021, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nella presente, con la quale la Direzione Operazioni Nord-Ovest ha formalizzato i rilievi emersi a seguito della visita ispettiva effettuata in data 15 luglio 2021, contestando la presenza di alberi che forano la superficie di transizione dell'aeroporto all'altezza del raccordo "C", in direzione est dell'asse pista (vicino la recinzione), nonché la presenza oltre la soglia 34, sul prolungamento dell'asse pista, di un pioppeto esterno con elevata altezza degli alberi (almeno 10-14 m) che risulta ostacolo alla navigazione aerea per l'interferenza con le superfici di decollo e avvicinamento (TOCS – AS), dando termine di 30 giorni per l'implementazione delle azioni correttive e imponendo l'emissione di NOTAM di divieto di decollo per pista 16 e divieto di avvicinamento per pista 34, e di un NOTAM di presenza ostacoli nelle aree di avvicinamento, decollo e nella superficie di transizione;

VISTO che l'art. 714 del Codice della Navigazione pone a carico del proprietario gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza del volo;



TENUTO CONTO che la Società Aeroporto Cerrione s.r.l. ha rappresentato di aver formalmente invitato la Parrocchia di San Giorgio e l'Azienda Agricola Rovetto Maurizio e Sebastiano S.S., rispettivamente proprietario e conduttore del suolo su cui insiste il predetto ostacolo, ad intervenire per la rimozione del pioppeto senza che tali richieste abbiano sortito esito alcuno;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la piena operatività dell'Aeroporto di Biella Cerrione;

ORDINA

ART. 1

Il proprietario dell'ostacolo deve provvedere alla sua immediata rimozione, vale a dire al taglio del pioppeto di cui alla nota prot. 83969 del 23 luglio 2021 della Direzione Operazioni Nord-Ovest, procedendo senza ulteriore indugio con oneri a proprio carico ai sensi dell'art. 714 del Codice della Navigazione.

ART. 2

Le operazioni devono essere completate entro e non oltre il termine perentorio del 31 agosto 2021.

ART. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

ART. 4

La Società Aeroporto Cerrione s.r.l. è tenuta ad assicurare ampia divulgazione del presente provvedimento presso tutti gli utenti aeroportuali.

ART. 5

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Torino, 30 luglio 2021.

II DIRETTORE

Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)